



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA**  
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali

**OGGETTO:** Indizione elezione dei rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo nel Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali - biennio accademico 2026/2027 – 2027/2028.

### **IL DIRETTORE**

**VISTO** lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 12 aprile 2012, n. 88, e modificato con D.R. n. 469 del 9 ottobre 2023, e in particolare l'art. 25, commi 4,5,6, e l'art 53;

**VISTO** il Regolamento di funzionamento del DAFE, emanato con D.R. rep. n. 774 del 28/11/2024;

**VISTO** il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 449 del 12 settembre 2019 e modificato con D.R. n. 518 del 9 novembre 2023, e in particolare l'art. 45;

**ATTESO** che il 30 settembre 2026 scade il mandato dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nei Consigli delle Strutture primarie;

**VISTA** la nota prot. n. 9781 del 20/05/2026, inviata dal Servizio Affari Istituzionali, con la quale viene evidenziata la necessità di procedere al rinnovo della rappresentanza dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nei Consigli delle Strutture Primarie, per il biennio 2026/2027 – 2027/2028;

**RILEVATA** pertanto, la necessità di indire le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio del DAFE,

### **DISPONE**

#### **Art. 1 - Indizione delle elezioni**

Sono indette, per il giorno 8 settembre 2026, le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali - biennio accademico 2026/2027 – 2027/2028.

#### **Art. 2 - Data e luogo di svolgimento delle elezioni**

Le operazioni elettorali avranno luogo il giorno 8 settembre 2026 dalle ore 10,00 alle ore 13,00, nella sala riunioni del DAFE ubicata al I piano – adiac. Uffici amm.vi.

#### **Art. 3 - Consistenza della rappresentanza e quorum**



La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio del DAFE è di n. 4 (quattro) unità di Personale tecnico-amministrativo, pari al 20% della consistenza complessiva della categoria nel DAFE.

La votazione è valida se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento di tale quorum, la votazione sarà ripetuta una sola volta nella data che sarà fissata con successivo provvedimento.

#### **Art. 4 - Elettorato attivo e passivo**

L'elettorato attivo spetta al personale tecnico-amministrativo di ruolo assegnato alla Struttura alla data fissata per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

L'elettorato passivo spetta al personale tecnico-amministrativo di ruolo a tempo pieno assegnato alla Struttura alla data fissata per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Il mandato dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio del DAFE è di due anni accademici ed è rinnovabile consecutivamente per una sola volta.

#### **Art. 5 – Candidature e propaganda elettorale**

Possono essere presentate eventuali candidature **entro le ore 13.00 del giorno 20 agosto 2026** presso l'Ufficio Amministrazione e Contabilità del DAFE. L'elenco numerato dei candidati, disposti in ordine alfabetico, sarà reso pubblico sul sito Web del DAFE.

Coloro i quali dovessero risultare eletti senza aver presentato la propria candidatura dovranno rendere la dichiarazione di accettazione dell'elezione entro il secondo giorno successivo a quello della pubblicazione dei risultati elettorali.

La propaganda elettorale ha inizio il giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle eventuali candidature e termina alle ore 13,00 del giorno che precede la votazione.

#### **Art. 6 - Modalità di voto e preferenze**

Ogni avente diritto al voto può esprimere una sola preferenza.

Il voto di preferenza si esprime scrivendo il nome ed il cognome, oppure solo il cognome, del candidato prescelto tra tutti coloro che risultano godere dell'elettorato passivo, indipendentemente dalla presentazione di una eventuale candidatura.

Sono nulle le schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

#### **Art. 7 Commissione elettorale**

Le operazioni elettorali sono svolte da una Commissione che sarà nominata con provvedimento che sarà adottato dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle candidature.

Il Presidente della Commissione designerà, fra i due scrutatori, il Vice-Presidente che lo sostituisce in tutti i casi di temporanea assenza o impedimento.

L'insediamento della Commissione è previsto per le ore 9,30 del giorno 8 settembre 2026 per vidimare le schede necessarie.

Hanno diritto al voto anche coloro per i quali, pur non inclusi negli elenchi degli aventi diritto al voto, sia comprovata l'appartenenza al corpo elettorale.



Sono ammessi al voto tutti gli elettori che, al momento della chiusura dei seggi, sono presenti nei locali in cui sono ubicati i seggi stessi.

#### **Art. 8 - Operazioni di scrutinio e proclamazione degli eletti**

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche, hanno inizio al termine della votazione e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.

Ove l'elezione non sia valida, per mancanza del quorum di cui all'art. 3, non si procede allo scrutinio.

Il Presidente del seggio, udito il parere degli altri componenti del seggio, decide in via definitiva sull'assegnazione degli eventuali voti contestati. Nel caso di più preferenze, quelle successive alla prima saranno considerate nulle.

Risulteranno eletti, nella misura prevista dall'art. 3, i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, è eletto il più anziano in ruolo. In caso di ulteriore parità, è eletto il più giovane di età.

Al termine dello scrutinio, il Presidente del seggio dichiara i risultati della votazione e proclama gli eletti, che verranno nominati con successivo Decreto Rettorale. I risultati elettorali sono resi pubblici sul sito Web del Dipartimento.

#### **Art. 9 - Norma di rinvio**

Per tutto quanto non specificato nel presente provvedimento, si rinvia alle norme citate in premessa.

#### **Art. 10 – Pubblicità del provvedimento**

Il presente provvedimento è reso pubblico sulla pagina web del DAFE.

**Potenza, data firma**

Il Direttore  
(Prof. Giovanni Carlo Di Renzo)